

REGIO DECRETO 8 ottobre 1931, n. 1604 (in Gazz. Uff., 23 gennaio 1932, n. 18). - Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca.

DECRETO [Parte 1 di 2]

Preambolo

Viste le leggi 4 marzo 1877, n. 3706, e 11 luglio 1904, n. 378, il decreto-legge luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 698, la legge 24 marzo 1921, n. 312, i regi decreti-legge 21 ottobre 1923, n. 2472, 21 ottobre 1923, n. 2726, 23 maggio 1924, n. 921, il Regio Decreto 15 febbraio 1925, n. 767, i regi decreti-legge 24 maggio 1925, n. 1140, 15 ottobre 1925, n. 1924, e 20 novembre 1927, n. 2525, la legge 13 dicembre 1928, n. 2884, il Regio Decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, la legge 8 luglio 1929, n. 1224, ed il Regio Decreto-legge 19 gennaio 1931, n. 149;

Visto l'art. 5 del citato Regio Decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, che autorizza il governo del re a coordinare e riunire in testo unico le disposizioni legislative in vigore sulla pesca;

Visto la legge 28 maggio 1931, n. 656, che autorizza il governo del re a coordinare e riunire nel testo unico le disposizioni legislative sulla pesca emanate posteriormente alla entrata in vigore del Regio Decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, e fino alla pubblicazione della stessa legge;

DECRETO [Parte 1 di 2]

Articolo unico

Articolo unico.

E' approvato l'annesso testo unico delle leggi sulla pesca, firmato, d'ordine nostro, dal ministro proponente.

TESTO UNICO [Parte 2 di 2]

Preambolo

TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLA PESCA

TESTO UNICO [Parte 2 di 2]

TITOLO I

NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Art. 1.

La presente legge regola la pesca nelle acque del demanio pubblico e del mare territoriale, ed in quelle di proprietà privata nei casi espressamente stabiliti.

Per quanto riguarda la polizia delle acque e della navigazione, il trattamento da usarsi verso gli stranieri, e le concessioni di pertinenze del demanio pubblico e del mare territoriale, restano inalterate le disposizioni contenute nel codice della marina mercantile ed in altre leggi.

TESTO UNICO [Parte 2 di 2]

TITOLO I

NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 2

Art. 2.

I regolamenti per la esecuzione della presente legge, e le successive loro modificazioni, saranno approvati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con quello dei trasporti e della navigazione per quanto concerne la pesca marittima, e con gli altri Ministeri interessati, sentito il parere della commissione consultiva dei lavori pubblici qualora i regolamenti interessino il regime idraulico.

TESTO UNICO [Parte 2 di 2]

TITOLO I

NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 3

Art. 3.

I regolamenti determineranno:

1) i limiti entro i quali avranno vigore le norme riguardanti la pesca, marittima e quelle riguardanti la pesca fluviale e lacuale nei luoghi ove le acque dolci sono in comunicazione con quelle salse;

2) le norme sui luoghi, sui tempi, sui modi, sugli strumenti di pesca, sul commercio dei prodotti di essa, e sul regime delle acque, allo scopo di conservare le specie dei pesci e degli animali acquatici;

3) i limiti di distanza dalla spiaggia o di profondità di acque, in cui saranno applicate le discipline sulla pesca marittima, intese specialmente a tutelare la conservazione delle specie;

4) le distanze e le altre norme da osservare nell'esercizio della pesca in genere, o di pescagioni speciali, rispetto alle foci dei fiumi, alle tonnare, alle mugginare, alle valli salse ed agli stabilimenti di allevamento dei pesci e degli altri

animali viventi nelle acque;

5) le prescrizioni di polizia necessarie a garantire il mantenimento dell'ordine e la sicurezza delle persone e della proprietà nell'esercizio della pesca;

6) le discipline sui modi e sui tempi della pesca del corallo;

7) le norme per evitare i danni che possono essere prodotti alla pescosità dai versamenti in mare di residui di olii minerali o di altri rifiuti di bordo;

8) tutte le altre norme e sanzioni riservate espressamente dalla presente legge ai regolamenti.

TESTO UNICO [Parte 2 di 2]
TITOLO I
NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 4

Art. 4.

I regolamenti stabiliranno inoltre quali delle disposizioni sulla pesca siano da osservare anche nell'esercizio della pesca sulle acque di privata proprietà in immediata comunicazione con quelle del demanio pubblico o del mare territoriale.

È data facoltà al Ministero delle politiche agricole e forestali, di concerto con quello dei trasporti e della navigazione, sentita la locale commissione per la pesca, di stabilire, limitatamente al litorale delle province ex-austriache, che la pesca su determinati tratti del litorale, sino ad un miglio dalla costa, sia riservata ai rivieraschi (1).

(1) Comma aggiunto dall'articolo 1 del R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183.

TESTO UNICO [Parte 2 di 2]
TITOLO I
NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 5

Art. 5.

Il Ministero delle politiche agricole e forestali, sentiti la commissione locale di pesca ed il comitato permanente per la pesca, ha facoltà di stabilire, anche limitatamente a determinate località, il divieto di pesca, di commercio e di trasporto di pesci e di altri animali acquatici, destinati al consumo, che non raggiungano determinate dimensioni.

La pesca del pesce novello allo stato vivo, destinato agli allevamenti ed ai ripopolamenti, nonché il commercio ed il trasporto del medesimo, non possono essere esercitati se non in base a particolare autorizzazione del prefetto, per le acque dolci e delle capitanerie di porto per le acque marittime, secondo le istruzioni che potranno essere impartite dal Ministero delle politiche agricole e forestali (1).

(1) Articolo sostituito dall'articolo 1 del R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183.

TESTO UNICO [Parte 2 di 2]
TITOLO I
NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 6

Art. 6.

È proibita la pesca con la dinamite e con altre materie esplodenti, nonché con l'uso della corrente elettrica come mezzo diretto di uccisione e di stordimento, ed è vietato di gettare od infondere nelle acque materie atte ad intorpidire, stordire od uccidere i pesci e gli altri animali acquatici.

Sono, altresì, vietati la raccolta ed il commercio degli animali così storditi od uccisi.

In deroga al divieto prescritto nel comma primo, è data facoltà rispettivamente al Ministero delle politiche agricole e forestali ed a quello dei trasporti e della navigazione a seconda che si tratti di pesca nelle acque interne o di pesca marittima, di concedere autorizzazioni per la pesca con apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione del patrimonio ittico (1).

(1) Comma aggiunto dall'articolo unico del D.Lgs. 19 marzo 1948, n. 735. Le attribuzioni sono ora delle amministrazioni provinciali, sentita la Capitaneria di porto (art. 4, d.p.r. 13 luglio 1954, n. 747).

TESTO UNICO [Parte 2 di 2]
TITOLO I
NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 7

Art. 7.

È fatto divieto di collocare reti o apparecchi fissi o mobili di pesca attraverso fiumi, torrenti, canali ed altri corsi o bacini di acque dolci o salse, occupando più della metà della larghezza del corso d'acqua o della metà del bacino. I corsi di acqua di larghezza inferiore a due metri dovranno lasciarsi liberi per un tratto in larghezza non inferiore ad un metro (1).

Tale divieto non si applica ai bacini d'acqua dolce o salsa, ove si pratica l'allevamento del pesce.

(1) Comma sostituito dall'articolo 4 della legge 20 marzo 1940, n. 364.

TESTO UNICO [Parte 2 di 2]

TITOLO I
NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 8

Art. 8.

I divieti di pesca, compresi quelli concernenti l'uso degli attrezzi i divieti di commercio e di trasporto dei prodotti della pesca e le norme riflettenti la licenza di pesca, di cui all'articolo 22, non si applicano nei confronti del personale del laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca, degli stabilimenti ittiogenici e degli osservatori di pesca nell'esercizio delle loro funzioni.

Le Capitanerie di porto hanno facoltà di consentire deroghe alle norme vigenti circa il disciplinamento della pesca in occasione dell'esecuzione di operazioni scientifiche o di esperimenti di pesca (1) (2).

(1) Comma modificato dall'articolo 5 del D.P.R. 13 luglio 1954, n. 747.

(2) Articolo sostituito dall'articolo 2 del R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183.

TESTO UNICO [Parte 2 di 2]
TITOLO I
NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 9

Art. 9.

Gli stabilimenti industriali, prima di versare rifiuti nelle acque pubbliche, debbono ottenere un permesso dal presidente della Giunta provinciale, il quale prescriverà gli eventuali provvedimenti atti ad impedire danni all'industria della pesca (1).

Il presidente della Giunta provinciale ha facoltà di ordinare modificazioni nelle disposizioni contenute nei permessi già rilasciati e di obbligare, in casi speciali, chi è causa degli inquinamenti, ad eseguire opere di ripopolamento ittico (1).

Per le zone di mare provvedono le Capitanerie di porto (2).

(1) Comma sostituito dall'articolo 43 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987.

(2) Comma sostituito dall'articolo 6 del D.P.R. 13 luglio 1954, n. 747.

TESTO UNICO [Parte 2 di 2]
TITOLO I
NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 10

Art. 10.

Nelle concessioni di derivazione d'acqua debbono prescriversi le opere necessarie nell'interesse dell'industria della pesca (scale di monta, piani inclinati, graticci all'imbocco dei canali di presa, ecc.), in base agli elementi tecnici che saranno richiesti al Ministero delle politiche agricole e forestali.

Con le stesse modalità possono anche essere ordinate modificazioni in opere preesistenti, e, qualora la costruzione di opere speciali per la pesca non sia possibile, potranno prescriversi al concessionario immissioni annuali di avannotti a sue spese.

TESTO UNICO [Parte 2 di 2]
TITOLO I
NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 11

Art. 11.

Gli enti pubblici, le società ed i privati possono ottenere dal Presidente della Giunta provinciale la concessione di eseguire lavori di acquacoltura nei tratti di corsi e bacini pubblici d'acqua dolce, privi o poveri di pesci d'importanza economica. Ai concessionari potrà essere consentita l'esclusività della pesca per la durata massima di anni 15, nei tratti medesimi, salvo l'osservanza delle vigenti norme di polizia della pesca e delle acque.

In caso di inadempienza alle norme del capitolato miranti al miglioramento della pescosità delle acque e dell'approvvigionamento dei mercati nazionali, il presidente della Giunta provinciale ha facoltà di revocare la concessione.

I concessionari non hanno diritto a compensi per opere eseguite, anche quando, per inadempienza o per ragioni di interesse pubblico, la concessione sia revocata prima dello scadere del termine.

Avverso il provvedimento del presidente della Giunta provinciale è ammesso ricorso, anche per il merito, alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale (1).

(1) Articolo sostituito dall'articolo 51 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987.

TESTO UNICO [Parte 2 di 2]
TITOLO I
NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 12

Art. 12.

L'amministrazione della marina mercantile [ora dei trasporti e della navigazione] può, sentita quella del demanio per quanto concerne la misura del canone, dare in concessione, per la durata non maggiore di 99 anni, tratti di spiaggia, di acque demaniali e di mare territoriale a coloro che intendano intraprendere allevamenti di pesci e di altri animali acquatici nonché coltivazioni di coralli e di spugne. Tali concessioni saranno subordinate alle condizioni richieste dagli interessi generali, ed a quelle necessarie ad assicurare l'effettivo e continuo esercizio delle intraprese.

TESTO UNICO [Parte 2 di 2]
TITOLO I
NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 13

Art. 13.

Lo scopritore di un banco di corallo nelle acque dello Stato ha il diritto esclusivo di sfruttarlo per tutta la durata delle due stagioni successive a quella della scoperta purché ne faccia la denuncia nei modi prescritti dai regolamenti, e ne curi la coltivazione.

Tale termine potrà essere prorogato nei casi e modi che saranno stabiliti dai regolamenti.

TESTO UNICO [Parte 2 di 2]
TITOLO I
NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 14

Art. 14.

Le province, i comuni ed i consorzi di irrigazione, di scolo e di miglioramento fondiario se vogliono riservarsi l'esclusività della pesca nelle acque di loro proprietà debbono, entro il termine del 31 dicembre 1940, farne pubblica dichiarazione ai sensi delle disposizioni regolamentari (1).

(1) Articolo sostituito dall'articolo 2 del R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183.

TESTO UNICO [Parte 2 di 2]
TITOLO I
NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 15

Art. 15.

Il Ministero delle politiche agricole e forestali, d'accordo con l'amministrazione competente cura che nei contratti di affitto dei diritti esclusivi di pesca spettanti a titolo patrimoniale al demanio, o nelle concessioni di pesca su acque soggette ad opere di bonifica, siano inserite clausole dirette alla conservazione ed all'aumento della pescosità, e vigila a che tali clausole siano osservate, provocando la diffida agli interessati inadempienti, ed, occorrendo, la risoluzione degli affitti o delle concessioni.

TESTO UNICO [Parte 2 di 2]
TITOLO I
NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 15 bis

Art. 15-bis.

Per l'esercizio dell'industria della piscicoltura agricola nelle zone di risaia occorre una particolare autorizzazione annua del prefetto della rispettiva provincia (1).

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 2 del R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183.

TESTO UNICO [Parte 2 di 2]
TITOLO I
NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 16

Art. 16.

L'ufficio centrale della pesca presso il Ministero delle politiche agricole e forestali tratta le seguenti materie:

Leggi e regolamenti sulla pesca - Diritti esclusivi di pesca sulle acque pubbliche di cui all'art. 26, salvo le attribuzioni spettanti al Ministero delle comunicazioni [ora dei trasporti e della navigazione] in base alla legge 2 gennaio 1910, n. 2, ed al regio decreto 23 gennaio 1910, n. 75 - Disciplina tecnica della pesca - Sussidi ed incoraggiamenti all'industria della pesca - Credito peschereccio - Cooperative fra pescatori e loro consorzi - Amministrazione degli uffici provinciali - Commissione consultiva e comitato permanente della pesca - Rapporti con le altre amministrazioni - Pubblicazioni sulla pesca.

Ripopolamenti delle acque pubbliche - Esame dei capitolati di concessione e di affitto delle acque demaniali - Indagini sulle acque nei riguardi della piscicoltura e della pesca - Sorveglianza tecnica degli stabilimenti ittogenici e incubatori - Squadriglia sperimentale di pesca - Crociere e campagne di pesca - Decreti di autorizzazione all'esercizio della pesca meccanica - Controllo dei mercati - Trasporti del pesce - Ricerche statistiche sull'industria della pesca - Industrie sussidiarie - Rapporti col comitato talassografico - Istruzione professionale dei pescatori.

Per decreto del Presidente della Repubblica si provvederà alla unificazione, presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, di tutti i servizi per la pesca, salvo le attribuzioni spettanti al Ministero dei trasporti e della navigazione per effetto della presente legge o di altre leggi speciali.

TESTO UNICO [Parte 2 di 2]
TITOLO I
NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 17

Art. 17.

Per il raggiungimento degli scopi prefissi dal suo ordinamento l'ufficio centrale della pesca si vale delle capitanerie di porto e degli uffici da esse dipendenti per la pesca marittima, delle prefetture per la pesca fluviale e lacuale, e degli uffici delle dogane.

Per i servizi di ripopolamento delle acque dolci l'ufficio si vale, oltre che degli stabilimenti ittogenici e delle rispettive sezioni, che potrà istituire, di stabilimenti consorziali, da fondarsi col concorso finanziario dello Stato e degli enti locali, ed, eventualmente, di stabilimenti privati, adeguatamente sussidiati.

TESTO UNICO [Parte 2 di 2]
TITOLO I
NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 18

Art. 18.

Per le ricerche scientifiche applicate alla pesca e per tutte le indagini relative all'incremento di tale industria il Ministero delle politiche agricole e forestali si vale del laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca, dipendente dall'ufficio centrale della pesca, che lo dirige, di osservatori limnologici per lo studio dei bacini lacustri, e di osservatori di pesca marittima.

Alla direzione ed al funzionamento degli osservatori, che non hanno carattere permanente, il Ministero provvede di volta in volta, destinandovi funzionari propri, o delle università, salvo, per il personale di queste, l'assenso del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. L'azione degli osservatori di pesca marittima è integrata, per le indagini pratiche al largo, da quella della squadriglia sperimentale di pesca creata con regio decreto 10 giugno 1920, n. 913, e, per le ricerche oceanografiche, da quella del comitato talassografico italiano.

[Il ministero può inoltre concedere una speciale sovvenzione annua alla stazione idrobiologica di Milano per la fondazione di sezioni limnologiche temporanee sui laghi dell'Alta Italia.] (1)

(1) Comma abrogato dall'articolo 2 del R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183.

TESTO UNICO [Parte 2 di 2]
TITOLO I
NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 19

Art. 19.

Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali funzionano la commissione consultiva ed il comitato permanente della pesca, la cui composizione e le cui attribuzioni sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con quello dei trasporti e della navigazione.

TESTO UNICO [Parte 2 di 2]
TITOLO I
NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA
CAPO II
DEI PESCATORI

Articolo 20

Art. 20.

Chi eserciti il mestiere di pescatore nelle acque marittime e lagunari deve essere provvisto di libretto di matricola o del foglio di ricognizione, di cui all'art. 19 del codice della marina mercantile e 103 del relativo regolamento.

I fanciulli di età minore di 14 anni non possono essere ammessi all'esercizio della pesca a bordo di navi o galleggianti, a meno che su di essi non siano impiegati membri della loro famiglia.

Di tale condizione deve essere fatta menzione nel titolo di iscrizione fra la gente di mare, che viene loro rilasciato dall'autorità marittima a norma delle disposizioni di cui al primo comma, sempre che risultino soddisfatte le condizioni prescritte dalle vigenti disposizioni sui requisiti di istruzione per l'ammissione al lavoro negli stabilimenti industriali.

È cura degli uffici di porto di annotare sui documenti di cui sopra gli imbarchi e gli sbarchi, e di trascrivervi tutte le pene per infrazioni alle norme della presente legge ed alle disposizioni riguardanti la polizia della pesca.

Le pene debbono essere annotate anche nei registri della gente di mare.

Per tali effetti è fatto obbligo al cancelliere del magistrato giudicante di comunicare alla capitaneria di porto competente le sentenze relative ai reati di pesca.

Nel caso di recidiva che importi sospensione dell'esercizio della pesca, la capitaneria di porto deve, durante il tempo della sospensione, ritirare il libretto o il foglio di ricognizione.

TESTO UNICO [Parte 2 di 2]
TITOLO I
NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA
CAPO II
DEI PESCATORI

Articolo 21

Art. 21.

L'imprenditore di pesca deve, prima dell'arruolamento del pescatore, accertarsi che questi sia fornito del libretto di matricola o del foglio di ricognizione.

I contratti di arruolamento per la pesca devono essere stipulati nel modo indicato dall'articolo 522 e seguenti del codice di commercio.

TESTO UNICO [Parte 2 di 2]
TITOLO I
NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA
CAPO II
DEI PESCATORI

Articolo 22

Art. 22.

Sono considerati pescatori di mestiere nelle acque pubbliche interne o nelle private comunicanti con quelle pubbliche, le persone che esercitano la pesca in dette acque, quale esclusiva o prevalente attività lavorativa.

Fuori del caso previsto dal comma precedente, chiunque eserciti la pesca nelle acque di cui sopra, è considerato pescatore dilettante.

Per l'esercizio delle suddette attività è fatto obbligo di essere muniti della licenza governativa di pesca, da rilasciarsi dall'amministrazione della provincia nella quale il richiedente ha la residenza.

Non sono tenuti all'obbligo della licenza: a) il personale del laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca, degli stabilimenti ittogenici, degli istituti sperimentali talassografici e degli osservatori di pesca nell'esercizio delle sue funzioni; b) gli addetti agli stabilimenti di piscicoltura costituiti da opere artificiali, durante l'esercizio delle loro attività nell'ambito degli stabilimenti stessi; c) gli addetti alla piscicoltura nelle risaie (1) (2).

(1) Articolo sostituito dall'articolo 1 della legge 20 marzo 1968, n. 433.

(2) Per le tasse di concessione governativa vedi il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641.

TESTO UNICO [Parte 2 di 2]
TITOLO I
NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA
CAPO II
DEI PESCATORI

Articolo 22 bis

Art. 22-bis.

I tipi di licenza per l'esercizio della pesca sono riportati al numero d'ordine 54 della tabella allegata "A" al testo unico delle disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, e successive modificazioni. La licenza di tipo A di cui alla predetta tabella è riservata ai pescatori di mestiere i quali sono tenuti, entro tre mesi dal rilascio della licenza, a dare la prova dell'avvenuta iscrizione negli elenchi di cui alla legge 13 marzo 1958, numero 250. In mancanza di tale prova l'amministrazione provinciale procederà al ritiro del documento.

Per le persone fino ai 18 anni di età la licenza viene rilasciata a condizione che vi sia l'assenso di chi esercita la patria potestà o la tutela.

Le persone che abbiano superato il 18° anno di età sono considerate, ai fini del rilascio della licenza di pesca alla stessa stregua di coloro che abbiano compiuto il 21° anno di età.

Per gli stranieri in soggiorno nel territorio della Repubblica, le amministrazioni provinciali possono rilasciare, su domanda degli interessati, la licenza di pesca di tipo D - di cui alla tabella indicata nel primo comma - per la quale non occorre l'ausilio del libretto-tessera di riconoscimento. Detta licenza ha la validità di tre mesi e deve contenere l'annotazione degli estremi del passaporto (1) (2).

(1) Articolo sostituito dall'articolo 1 della legge 20 marzo 1968, n. 433.

(2) Per le tasse di concessione governativa vedi il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641.

TESTO UNICO [Parte 2 di 2]
TITOLO I
NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA
CAPO II
DEI PESCATORI

Articolo 22 ter

Art. 22-ter.

La licenza di pesca - salvo quanto disposto per gli stranieri al precedente art. 22-bis - ha la validità di cinque anni dalla data del rilascio ed è accompagnata da un libretto-tessera di riconoscimento della validità anche di cinque anni. Le tasse e soprattasse annuali sono riportate nella tabella indicata al precedente art. 22-bis. Il titolare della licenza ha l'obbligo di pagare annualmente detti tributi mediante versamento sul conto corrente postale intestato al primo ufficio IGE, Roma, Concessioni governative. In difetto di tale adempimento la licenza non è valida. Il pescatore è tenuto ad esibire, insieme alla licenza, la ricevuta di conto corrente postale comprovante l'avvenuto pagamento della prescritta tassa e

soprattassa.

Non potrà essere rilasciata o rinnovata la licenza di pesca, per un periodo di anni cinque, a chi abbia riportato condanna per reati in materia di pesca previsti dall'art. 6.

Le amministrazioni provinciali disporranno il ritiro delle licenze, ancorché in corso di validità, nei confronti di coloro che si trovino nelle condizioni di cui innanzi.

Le amministrazioni provinciali disporranno altresì la sospensione della licenza, per il periodo di un anno, nei confronti di coloro che siano stati contravvenzionati per tre volte anche se le contravvenzioni siano state oblate.

Le amministrazioni tengono appositi registri per ogni tipo di licenza. Su tali registri, nonché sulle licenze, debbono essere trascritte le contravvenzioni e le condanne eventualmente riportate dai pescatori per i reati in materia di pesca.

A tale ultimo effetto è fatto obbligo al cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza di dare comunicazione, alle amministrazioni provinciali competenti, delle condanne suddette (1) (2).

(1) Articolo sostituito dall'articolo 1 della legge 20 marzo 1968, n. 433.

(2) Per le tasse di concessione governativa vedi il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641.

TESTO UNICO [Parte 2 di 2]
TITOLO I
NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA
CAPO III
DEI DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA

Articolo 23

Art. 23.

Sono estinti i diritti esclusivi di pesca nelle acque del demanio pubblico marittimo e lagunare e nel mare territoriale, compresi quelli per l'impianto di tonnare e mugginare, che risalgano a data anteriore all'entrata in vigore della legge 4 marzo 1877, n. 3706, e che non siano stati effettivamente esercitati nel trentennio anteriore alla data del 24 marzo 1921.

Sono pure estinti i diritti medesimi, qualora il loro possesso non sia stato già riconosciuto a mente degli artt. 3 e 99 del regolamento 13 novembre 1882, n. 1090, e dei regi decreti 15 maggio 1884, n. 2503, e 23 gennaio 1910, n. 75, o quando, entro il 31 dicembre 1921, gli aventi diritto non abbiano presentato domanda di riconoscimento, corredata con i documenti prescritti dall'art. 4 del sopracitato decreto 15 maggio 1884, n. 2503.

[Entro il 30 giugno 1932, la direzione generale della marina mercantile procederà alla revisione dei decreti, coi quali già venne riconosciuto il possesso di diritti esclusivi di pesca. A tale effetto gli interessati debbono esibire i documenti giustificativi a suo tempo prodotti entro il termine di due mesi da che ne abbiano avuta richiesta. Trascorso inutilmente tale termine, la revisione ha parimenti luogo, sulla base dei documenti che avranno potuto comunque essere raccolti dall'amministrazione.] (1)

Il riconoscimento sarà, sentito il consiglio di Stato, revocato o confermato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, che, nel caso di conferma, dovrà determinare l'oggetto specifico di ogni diritto ed il suo modo di esercizio, in conformità ai titoli di acquisto ed al possesso goduto nel trentennio anteriore all'entrata in vigore della legge 24 marzo 1921, n. 312.

Contro la pronuncia di revoca è soltanto ammesso reclamo in sede contenziosa avanti al tribunale superiore delle acque istituito col regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, e secondo le norme stabilite anche col regio decreto 27 novembre 1919, n. 2235 (3).

Le disposizioni circa i diritti esclusivi di pesca nel demanio pubblico marittimo e lagunare e nel mare territoriale, non si applicano ai diritti patrimoniali di pesca attualmente posseduti dallo Stato.

(1) Comma abrogato dalla legge 16 marzo 1933, n. 260.

(2) Vedi, ora, l'articolo 138 del R.d. 11 dicembre 1933, n. 1775.

TESTO UNICO [Parte 2 di 2]
TITOLO I
NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA
CAPO III
DEI DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA

Articolo 24

Art. 24.

A decorrere dall'entrata in vigore della legge 24 marzo 1921, n. 312, i proprietari di diritti esclusivi di pesca, di cui al precedente articolo, decadono dal loro diritto per non uso durante cinque anni consecutivi, o per cattivo uso in relazione ai fini della legge sulla pesca, o per abituale negligenza ed inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari attinenti alla pesca (1).

Contro la dichiarazione di decadenza, che dovrà essere pronunciata con decreto ministeriale, è ammesso soltanto il reclamo al tribunale superiore delle acque come è stabilito nell'articolo precedente (1).

(1) Vedi anche l'articolo unico del R.D. 16 marzo 1942, n. 481.

TESTO UNICO [Parte 2 di 2]
TITOLO I
NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA
CAPO III
DEI DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA

Articolo 25

Art. 25.

Può esser disposta l'espropriazione per pubblica utilità dei diritti esclusivi di pesca sulle acque del demanio pubblico marittimo e lagunare e del mare territoriale che a seconda del giudizio della commissione consultiva della pesca, non siano esercitati in proporzione alla potenzialità delle acque sulle quali si estendono, o quando, a giudizio della medesima commissione, lo esercizio di tali diritti sia riconosciuto contrario ad esigenze di interesse generale.

In caso di espropriazione l'indennità da corrispondersi all'espropriato dovrà consistere in una somma determinata con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali e proporzionata alle tasse pagate nell'ultimo decennio

dall'espropriato sul diritto espropriatogli e per l'esercizio di esso.

Contro la determinazione dell'indennità fatta col suddetto decreto ministeriale è ammesso soltanto reclamo in sede contenziosa avanti il tribunale superiore delle acque a norma dei regi decreti 9 ottobre 1919, n. 2161, e 27 novembre 1919, n. 2235 (1).

(1) Vedi, ora, l'articolo 138 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

TESTO UNICO [Parte 2 di 2]
TITOLO I
NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA
CAPO III
DEI DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA

Articolo 26

Art. 26.

Sono estinti i diritti esclusivi di pesca nei laghi, fiumi, torrenti, canali ed in genere in ogni acqua pubblica, che risalgano a data anteriore all'entrata in vigore della legge 4 marzo 1877, n. 3706, e che non siano stati effettivamente esercitati nel trentennio anteriore alla data del 24 marzo 1921.

Sono pure estinti i diritti medesimi, qualora il loro possesso non sia stato riconosciuto a mente del regio decreto 15 maggio 1884, n. 2503, ovvero se, entro il 31 dicembre 1921, gli aventi diritto non abbiano presentato domanda di riconoscimento, corredata con i documenti prescritti dall'art. 4 del sopra citato decreto.

[Entro il 30 giugno 1932, il ministero dell'agricoltura e delle foreste provvederà alla revisione dei decreti con i quali già venne riconosciuto il possesso dei diritti esclusivi di pesca. A tale effetto gli interessati debbono esibire i documenti giustificativi a suo tempo prodotti entro il termine di due mesi da che ne abbiano avuta richiesta. Trascorso inutilmente tale termine, la revisione ha parimenti luogo, sulla base dei documenti che avranno potuto comunque essere raccolti dall'amministrazione.] (1)

Il riconoscimento sarà revocato o confermato, e la estinzione sarà dichiarata, sentito il consiglio di Stato, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, nel quale, in caso di conferma, dovrà essere determinato l'oggetto specifico di ogni diritto ed il suo modo di esercizio, in conformità ai titoli di acquisto ed al possesso goduto nel trentennio anteriore all'entrata in vigore della legge 24 marzo 1921, n. 312. Contro tale provvedimento è ammesso soltanto reclamo in conformità del disposto dell'art. 23.

Le disposizioni circa i diritti esclusivi di pesca sulle acque pubbliche non si applicano ai diritti patrimoniali di pesca attualmente posseduti dallo Stato.

Nelle nuove province i diritti esclusivi di pesca nei laghi, fiumi, torrenti, canali, ed in genere in ogni acqua pubblica, si intendono estinti qualora essi non siano stati effettivamente esercitati nel trentennio anteriore al 17 giugno 1925, ovvero se, quantunque esercitati, gli aventi diritto, entro sei mesi da tale data, non abbiano fatto domanda di riconoscimento, ai sensi del 2) comma del presente articolo.

Per la revisione dei decreti di riconoscimento, emessi dai prefetti in dipendenza del precedente comma, si applicano le norme contenute nei commi terzo e quarto, salvo, per quanto riguarda il termine, il disposto dell'ultimo comma del seguente articolo.

(1) Comma abrogato dalla legge 16 marzo 1933, n. 260.

TESTO UNICO [Parte 2 di 2]
TITOLO I
NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA
CAPO III
DEI DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA

Articolo 27

Art. 27.

Si considerano in termine le domande di riconoscimento del possesso di diritti esclusivi di pesca su acque pubbliche iscritte in elenchi approvati e pubblicati entro il periodo decorrente dalla data di emanazione della legge 24 marzo 1921, n. 312, alla data di emanazione del regio decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, purché presentate ai predetti entro sei mesi da quest'ultima data.

Per la presentazione delle domande di riconoscimento del possesso di diritti esclusivi di pesca sulle acque dichiarate pubbliche posteriormente alla emanazione del regio decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, è concesso un termine perentorio, a pena di decadenza di sei mesi dalla data di pubblicazione dei rispettivi elenchi nella Gazzetta Ufficiale del regno.

Per la revisione dei decreti prefettizi, che potranno essere emanati in dipendenza delle disposizioni contenute nel presente articolo, è abolito il termine stabilito dal terzo comma dell'art. 26.

TESTO UNICO [Parte 2 di 2]
TITOLO I
NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA
CAPO III
DEI DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA

Articolo 28

Art. 28.

A decorrere dall'entrata in vigore del regio decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, i proprietari di diritti esclusivi di pesca, di cui all'art. 26 decadono dal loro diritto per non uso, o per cattivo uso, in relazione ai fini delle leggi sulla pesca, durante tre anni consecutivi, o per abituale inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari attinenti alla pesca (1).

Contro la dichiarazione di decadenza da pronunciarsi con decreto ministeriale, è ammesso soltanto il reclamo al tribunale superiore delle acque (1).

Agli effetti del computo del triennio, sarà anche tenuto conto del non uso, o del cattivo uso, iniziatisi prima dell'emanazione del regio decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525.

(1) Vedi anche l'articolo unico del R.D. 16 marzo 1942, n. 481 e l'articolo 8 del R.D.L. 27 febbraio 1936, n. 799.

TESTO UNICO [Parte 2 di 2]
TITOLO I
NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA
CAPO III
DEI DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA

Articolo 29

Art. 29.

Può essere disposta l'espropriazione per pubblica utilità dei diritti esclusivi di pesca nei laghi, fiumi, torrenti, ed in genere in ogni acqua pubblica, se tali diritti non siano esercitati in rapporto alla loro potenzialità, ovvero se l'esercizio di essi sia riconosciuto contrario ad esigenze di interesse generale.

La espropriazione è pronunciata con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, il quale nello stesso decreto stabilisce la indennità, proporzionata alle tasse pagate dall'espropriato nell'ultimo decennio sul diritto e per l'esercizio di esso.

Contro la misura dell'indennità è ammesso soltanto reclamo in sede contenziosa avanti al tribunale superiore delle acque in conformità del disposto dell'art. 25.

TESTO UNICO [Parte 2 di 2]
TITOLO I
NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA
CAPO IV
DELLA VIGILANZA

Articolo 30

Art. 30.

La sorveglianza sulla pesca, e sul commercio dei prodotti di essa, e l'accertamento delle infrazioni, sono affidati alla milizia nazionale forestale, ai carabinieri, alla guardia di finanza, al personale delle capitanerie di porto, della marina, e della aeronautica, agli agenti sanitari, alle direzioni dei mercati, alle guardie daziarie e municipali, e ad ogni altro agente giurato della forza pubblica, per la pesca di mare sotto la direzione dei comandanti delle capitanerie di porto, e per quella nelle acque interne sotto la direzione dei prefetti.

TESTO UNICO [Parte 2 di 2]
TITOLO I
NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA
CAPO IV
DELLA VIGILANZA

Articolo 31

Art. 31.

Le province, i comuni, i consorzi, le associazioni e chiunque vi abbia interesse possono nominare e mantenere, a proprie spese, agenti giurati per concorrere alla sorveglianza sulla pesca tanto nelle acque pubbliche, quanto in quelle private (1).

Gli agenti debbono possedere i requisiti determinati dall'art. 81 del regolamento 20 agosto 1909, n. 666, prestare giuramento davanti al pretore, ed essere singolarmente riconosciuti dal prefetto. Essi, ai fini della sorveglianza sulla pesca, hanno qualità di agenti di polizia giudiziaria.

(1) Vedi anche l'articolo 163 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

TESTO UNICO [Parte 2 di 2]
TITOLO I
NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA
CAPO IV
DELLA VIGILANZA

Articolo 32

Art. 32.

Gli ufficiali ed agenti, incaricati della sorveglianza sulla pesca, possono in ogni tempo visitare i battelli da pesca ed i luoghi pubblici di deposito o di vendita del pesce e degli altri prodotti della pesca.

TESTO UNICO [Parte 2 di 2]
TITOLO I
NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA
CAPO V
DELLE PENE E DEI GIUDIZI

Articolo 33

Art. 33.

Chiunque peschi nelle acque di proprietà privata, ovvero in quelle soggette a diritti esclusivi di pesca; o concesse a scopo di piscicoltura, senza il consenso del proprietario, possessore o concessionario, incorrerà nella sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 200.000 , senza pregiudizio delle più gravi sanzioni comminate dalle leggi vigenti per i delitti (1).

Incorre nel delitto di furto ai sensi degli articoli 624 e seguenti del codice penale chiunque peschi in acque che, per disposizioni naturali o per opere manufatte, si trovino racchiuse, in modo da impedire l'uscita del pesce tenutovi in allevamento (2).

Per le infrazioni all'art. 5 si applica la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 200.000 , per quelle all'art. 6, primo comma, si applicano, congiuntamente od alternativamente, l'arresto da 10 giorni a 6 mesi e l'ammenda da lire 100.000 a

lire 400.000, per quella all'art. 6, secondo comma, la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 200.000 (1), infine per quelle all'art. 7 la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 400.000 (1)(3) (4).

(1) A norma dell'articolo 32 della legge 24 novembre 1981, n. 689 l'originaria pena dell'ammenda è stata depenalizzata. L'importo della relativa sanzione è stato elevato dal primo comma dell'articolo 114 della medesima legge.

(2) Comma sostituito dall'articolo 4 della legge 20 marzo 1940, n. 364.

(3) A norma dell'articolo 4 del R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183 il presente comma sostituisce gli originari ultimi tre commi del presente articolo.

(4) Vedi anche il R.D. 4 aprile 1940, n. 1155.

TESTO UNICO [Parte 2 di 2]
TITOLO I
NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA
CAPO V
DELLE PENE E DEI GIUDIZI

Articolo 34

Art. 34.

I regolamenti per la esecuzione della presente legge potranno stabilire sanzioni amministrative da lire 40.000 a lire 200.000, e, per quanto riguarda le disposizioni sulle tonnare e sulla pesca del corallo, da lire 200.000 a lire 1.000.000, senza pregiudizio delle particolari sanzioni portate da altre leggi (1).

Fino alla emanazione di nuovi regolamenti, le pene stabilite dal regolamento sulla pesca marittima, approvato con R.D. 13 novembre 1882, n. 1090, e dal regolamento sulla pesca fluviale e lacuale, approvato col R.D. 22 novembre 1914, n. 1486 nonché da altre disposizioni di carattere regolamentare in applicazione dell'art. 18, L. 4 marzo 1877, n. 3706 e successive modificazioni, sono elevate alle misure minime e massime fissate dal precedente comma.

(1) A norma dell'articolo 32 della legge 24 novembre 1981, n. 689 l'originaria pena dell'ammenda è stata depenalizzata. L'importo della relativa sanzione è stato elevato dal primo comma dell'articolo 114 della medesima legge.

TESTO UNICO [Parte 2 di 2]
TITOLO I
NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA
CAPO V
DELLE PENE E DEI GIUDIZI

Articolo 35

Art. 35.

[La recidiva entro l'anno trae seco l'aumento delle pene stabilite dagli articoli precedenti, purché non si raggiunga il doppio, e la sospensione dell'esercizio della pesca, col ritiro della licenza, per un periodo da uno a sei mesi. La sospensione è elevata da tre mesi ad un anno per la seconda recidiva non oltre un anno dalla prima.](1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 4 del R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183.

TESTO UNICO [Parte 2 di 2]
TITOLO I
NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA
CAPO V
DELLE PENE E DEI GIUDIZI

Articolo 36

Art. 36.

In caso di scarico di rifiuti nelle acque pubbliche eseguito senza l'autorizzazione prefettizia prevista nell'art. 9 si applica la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.000.000 (1). La stessa pena si applica per le contravvenzioni alle prescrizioni prefettizie di cui all'indicato art. 9.

Per le contravvenzioni alle prescrizioni di cui all'art. 10 si applica la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000 (1) (2).

(1) A norma dell'articolo 32 della legge 24 novembre 1981, n. 689 l'originaria pena dell'ammenda è stata depenalizzata. L'importo della relativa sanzione è stato elevato dal primo comma dell'articolo 114 della medesima legge.

(2) Articolo sostituito dall'articolo 4 del R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183.

TESTO UNICO [Parte 2 di 2]
TITOLO I
NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA
CAPO V
DELLE PENE E DEI GIUDIZI

Articolo 37

Art. 37.

Chiunque eserciti il mestiere di pescatore, a senso dell'art. 20, senza essere provvisto del libretto di matricola o del foglio di ricognizione, è punito con la sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 60.000 (1).

Chiunque venga trovato a pescare nelle acque dolci senza il documento di licenza all'uopo prescritto è punito, salvo il disposto dell'art. 6 del regio decreto 26 marzo 1936, n. 1418 (2):

a) se abbia conseguita la licenza, con la sanzione amministrativa da lire 4.000 a lire 25.000 (1);

b) se non abbia conseguita la licenza, con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 40.000 (1) (3).

[I negoziati od industriali, che vengono pesce catturato con mezzi proibiti dalla legge, sono soggetti ad un'ammenda non inferiore a lire 1000 ed alla inibizione dell'esercizio di vendita almeno per un mese.] (4)

Le infrazioni alle disposizioni dell'art. 21 sono punite con la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 200.000 (1).

(1) A norma dell'articolo 32 della legge 24 novembre 1981, n. 689 l'originaria pena dell'ammenda è stata depenalizzata. L'importo della relativa sanzione è stato elevato dal primo comma dell'articolo 114 della medesima legge.

(2) Vedi, ora, il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641.

(3) Comma così sostituito dall'articolo 4 del R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183.

(5) Comma abrogato dall'articolo 4 del R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183.

TESTO UNICO [Parte 2 di 2]
TITOLO I
NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA
CAPO V
DELLE PENE E DEI GIUDIZI

Articolo 38

Art. 38.

Per le infrazioni agli artt. 4, 5 e 6 della presente legge e previste dai regolamenti richiamati nell'articolo 34, oltre all'applicazione delle ammende e delle particolari sanzioni penali stabilite dalla presente e da altre leggi si fa luogo alla confisca dei pesci e degli altri prodotti acquatici, salvo che, quando derivino da acque private o da acque pubbliche soggette a diritti esclusivi od a concessioni di pesca, essi non siano reclamati da chi vi abbia diritto (1).

Le reti e gli attrezzi da pesca che abbiano servito a commettere l'infrazione sono soggetti a sequestro per un congruo periodo di tempo che, in ogni caso, deve comprendere quello di eventuale divieto di loro uso, essi sono confiscati quando il loro uso è vietato senza distinzione di tempo e di specie (2).

Nel caso di pesca abusiva esercitata mediante esplodenti o materie velenose o con la corrente elettrica, viene confiscato anche il battello (1).

Salvo i casi in cui sia previsto il sequestro o la confisca, gli apparecchi di pesca messi in modo da contravvenire alla legge ed alle corrispondenti norme regolamentari sono, se fissi, modificati, o ridotti, se mobili, rimossi, a spese dei contravventori.

In caso di recidiva, tali apparecchi sono confiscati e distrutti.

(1) Comma modificato dall'articolo 6 del R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183.

(2) Comma sostituito dall'articolo 3 della legge 20 marzo 1940, n. 364.

TESTO UNICO [Parte 2 di 2]
TITOLO I
NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA
CAPO V
DELLE PENE E DEI GIUDIZI

Articolo 39

Art. 39.

Nell'applicazione delle disposizioni riguardanti il commercio dei prodotti della pesca, si presume, fino a prova contraria, e salvo le eccezioni stabilite dai regolamenti, che tali prodotti provengano dalle acque del demanio pubblico o dal mare territoriale.

TESTO UNICO [Parte 2 di 2]
TITOLO I
NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA
CAPO V
DELLE PENE E DEI GIUDIZI

Articolo 40

Art. 40.

Le infrazioni della presente legge sono denunciate all'autorità giudiziaria, e ad esse sono applicabili anche le norme stabilite dal codice penale e da quello di procedura penale.

In caso di commutazione delle ammende, la pena restrittiva della libertà personale non può eccedere i 30 giorni.

A norma dell'art. 414 del codice della marina mercantile i proprietari di battelli da pesca sono responsabili delle ammende incorse dalle persone dell'equipaggio.

TESTO UNICO [Parte 2 di 2]
TITOLO I
NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA
CAPO V
DELLE PENE E DEI GIUDIZI

Articolo 41

Art. 41.

Per le infrazioni alla presente legge ed ai relativi regolamenti per le quali è comminata la sola pena della sanzione amministrativa, prima che il decreto di condanna sia divenuto esecutivo, o quando sia stata fatta opposizione, prima dell'apertura del dibattimento innanzi all'autorità giudiziaria di primo grado, il contravventore, qualora non sia recidivo, può far domanda di oblazione, previo deposito di somma pari a metà tra il massimo ed il minimo dell'ammenda stabilita per l'infrazione commessa.

La domanda di oblazione è diretta al comandante la capitaneria di porto se trattasi di pesca in acque salse o salmastre, al prefetto se trattasi di pesca in acque dolci.

In questo ultimo caso il prefetto richiede sulla domanda il parere del locale consorzio per la tutela della pesca, ove tale ente sia costituito nella zona.

Eseguito il deposito il comandante la capitaneria di porto ovvero il prefetto richiede, qualora occorra, gli atti del procedimento alla autorità giudiziaria e determina, entro il limite del deposito, l'ammontare della somma da pagarsi a titolo di oblazione. La stessa autorità prescrive, mediante intimazione, di eseguire il pagamento delle eventuali spese del procedimento penale entro il termine di 15 giorni, l'oblazione non ha effetto se non siasi effettuato il suddetto pagamento nel termine prescritto.

La domanda di oblazione può essere respinta avuto riguardo alla particolare gravità del fatto o alla personalità del

contravventore (2) (3).

(2) Articolo sostituito dall'articolo 7 del R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183.

(3) Vedi, ora, l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

TESTO UNICO [Parte 2 di 2]
TITOLO II
PROVVIDENZE A FAVORE DELLA PESCA E DEI PESCATORI
CAPO I
ESENZIONI TRIBUTARIE, CONTRIBUTI ED AGEVOLEZZE A FAVORE DELL'INDUSTRIA DELLA PESCA

(1) Per l'aggiornamento delle disposizioni del presentecapo vedi l'articolo 52 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987.

Articolo 42

Art. 42.

Il governo del re è autorizzato a concedere la esenzione, per il periodo di 10 anni, dalle tasse e dalle imposte a chi, fra il 30 giugno 1919 ed il 30 giugno 1925, abbia messo in uso scafi di stazza lorda non inferiore a 4 tonnellate, con o senza motore ausiliario, tanto per la pesca, quanto per il trasporto del pesce, delle aragoste, delle spugne e del corallo.

Esenzione di uguale durata, ma dalle sole tasse erariali sugli affari, e locali, è concessa per il periodo dal 1° luglio 1925 al 31 dicembre 1935.

Per coloro i quali avessero già costruito o messo in esercizio gli scafi medesimi, il termine decennale delle esenzioni dalle tasse sugli affari, che sia scaduto o che venga a scadere entro il 31 dicembre 1935, è prorogato a tale data.

Restano eccettuati, però, dall'esonero dalle tasse sugli affari, le cambiali e gli atti giudiziari.

Se detti scafi cessano di funzionare per la pesca entro un triennio dalla messa in esercizio, i rispettivi armatori dovranno rimborsare lo Stato della totalità delle tasse ed imposte non pagate.

TESTO UNICO [Parte 2 di 2]
TITOLO II
PROVVIDENZE A FAVORE DELLA PESCA E DEI PESCATORI
CAPO I
ESENZIONI TRIBUTARIE, CONTRIBUTI ED AGEVOLEZZE A FAVORE DELL'INDUSTRIA DELLA PESCA

(1) Per l'aggiornamento delle disposizioni del presentecapo vedi l'articolo 52 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987.

Articolo 43

Art. 43.

E' concessa l'esenzione dai dazi doganali per la importazione di pesci secchi, salati e affumicati (esclusi quelli in salamoia), qualora la cattura dei pesci medesimi e la loro lavorazione siano fatte da imprese di pesca con capitali, personale e navi nazionali.

I redditi delle imprese nazionali di pesca e di piscicoltura, fino al 6 per cento del capitale investito, sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile e da ogni altra imposta sui redditi industriali, per dieci anni, decorrenti dal 23 marzo 1931.

Le disposizioni contenute nel presente articolo sono estese alle opere occorrenti nell'interesse della pesca.

TESTO UNICO [Parte 2 di 2]
TITOLO II
PROVVIDENZE A FAVORE DELLA PESCA E DEI PESCATORI
CAPO I
ESENZIONI TRIBUTARIE, CONTRIBUTI ED AGEVOLEZZE A FAVORE DELL'INDUSTRIA DELLA PESCA

(1) Per l'aggiornamento delle disposizioni del presentecapo vedi l'articolo 52 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987.

Articolo 44

Art. 44.

Il ministero dell'agricoltura e delle foreste, oltre alle altre attività previste dalla presente legge, promuove e sussidia:

a) l'aumento e il perfezionamento dei mezzi, la migliore organizzazione della produzione, dei trasporti e della vendita dei prodotti nel campo della grande, media e piccola pesca marittima; la migliore organizzazione di particolari forme di pesca nelle acque marine, lagunari e vallive; l'esecuzione di campagne esplorative per la ricerca di nuovi campi di pesca; l'esecuzione di opere accessorie portuali nell'interesse della pesca;

b) la migliore organizzazione della pesca e della piscicoltura nelle acque dolci;

c) l'incremento delle industrie per la conservazione e la lavorazione dei prodotti e dei sottoprodotti della pesca; il perfezionamento della fabbricazione delle reti e degli attrezzi da pesca, dei motori per barche da pesca, ed in genere l'incremento di ogni altra industria accessoria alla pesca.

TESTO UNICO [Parte 2 di 2]
TITOLO II
PROVVIDENZE A FAVORE DELLA PESCA E DEI PESCATORI
CAPO I
ESENZIONI TRIBUTARIE, CONTRIBUTI ED AGEVOLEZZE A FAVORE DELL'INDUSTRIA DELLA PESCA

(1) Per l'aggiornamento delle disposizioni del presentecapo vedi l'articolo 52 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987.

Articolo 45

Art. 45.

Il ministero dell'agricoltura e delle foreste può, per il periodo di 10 anni, concedere il concorso, nella misura costante del 2 per cento per tutto il periodo di ammortamento, nel pagamento degli interessi per operazioni di credito stipulate successivamente alla data del 7 marzo 1931, che abbiano i seguenti scopi:

a) costruzione in cantieri nazionali di nuove armi e galleggianti per la pesca, o per il trasporto del pescato;

b) miglioramento di navi e di galleggianti esistenti, mediante nuove installazioni per uso della pesca;

c) impianto di stabilimenti per la lavorazione del pesce e dei sottoprodotti della pesca;

- d) impianto di stabilimenti per la fabbricazione di reti e di altri attrezzi da pesca;
- e) impianto di magazzini per la conservazione e la distribuzione del pescato e per l'approvvigionamento delle barche da pesca; di officine per la riparazione dei mezzi e degli attrezzi per la pesca; di manufatti di uso collettivo per i pescatori;
- f) costruzione di manufatti a terra occorrenti per l'impianto di nuove tonnare e di altri sistemi fissi di pesca, e per il miglioramento di quelli esistenti;
- g) costruzione di peschiere e di altri manufatti per l'allevamento del pesce e di altri animali acquatici;
- h) costruzione di opere per l'impianto di colonie di pescatori in zone litoranee disabitate;
- i) costruzione di mercati all'ingrosso del pesce.

Le casse di risparmio, i monti di piet  di prima categoria, gli istituti di credito agrario, nonch  gli altri enti ed istituti che ne siano autorizzati con decreto del ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello delle finanze, possono compiere le operazioni di credito di cui al presente articolo. I mutui saranno garantiti mediante ipoteca sugli immobili e sui natanti. Questi dovranno essere assicurati contro i rischi della navigazione, e gli immobili, quando si tratti di fabbricati, contro quelli dell'incendio.

Per le operazioni di cui al presente articolo gli istituti di credito agrario godranno delle agevolazioni fiscali, di cui all'art. 21 del Regio Decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509.

Il concorso nel pagamento degli interessi secondo le precedenti norme non   cumulabile con alcun altro concorso, sussidio o contributo statale.

Il concorso potr  essere accordato, entro il limite delle disponibilit  indicate dall'art. 93, con provvedimento insindacabile del servizio della pesca del ministero dell'agricoltura e delle foreste, previo esame della convenienza dell'operazione per la quale   domandato e semprech  la durata dell'operazione non oltrepassi anni venti.

La corresponsione del concorso nel pagamento degli interessi cessa, venendo meno lo scopo per il quale fu accordata.

TESTO UNICO [Parte 2 di 2]

TITOLO II

PROVVIDENZE A FAVORE DELLA PESCA E DEI PESCATORI

CAPO I

ESENZIONI TRIBUTARIE, CONTRIBUTI ED AGEVOLEZZE A FAVORE DELL'INDUSTRIA DELLA PESCA

(1) Per l'aggiornamento delle disposizioni del presentecapo vedi l'articolo 52 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987.

Articolo 46

Art. 46.

Il ministero dell'agricoltura e delle foreste   autorizzato ad emanare, di concerto con quelli delle corporazioni, delle finanze, e delle comunicazioni, le norme per rendere obbligatoria l'assicurazione contro i rischi della navigazione dei battelli da tre a venticinque tonnellate, adibiti alla pesca, determinandone i limiti e le modalit , qualora gli attuali sistemi di assicurazione risultassero inadeguati, in rapporto all'incremento della piccola e media industria peschereccia.

TESTO UNICO [Parte 2 di 2]

TITOLO II

PROVVIDENZE A FAVORE DELLA PESCA E DEI PESCATORI

CAPO II

DELLE COOPERATIVE FRA PESCATORI E DEI CONSORZI DI ESSE

Articolo 47

Art. 47.

Le societ  cooperative fra pescatori lavoratori possono riunirsi in consorzio, secondo norme da fissarsi per regolamento. I consorzi hanno personalit  giuridica, e la loro costituzione   riconosciuta con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, di concerto con quello delle corporazioni, su conforme parere della commissione consultiva della pesca.

Gli atti costitutivi, ed ogni successiva modificazione di essi, debbono essere approvati con le stesse modalit .

TESTO UNICO [Parte 2 di 2]

TITOLO II

PROVVIDENZE A FAVORE DELLA PESCA E DEI PESCATORI

CAPO II

DELLE COOPERATIVE FRA PESCATORI E DEI CONSORZI DI ESSE

Articolo 48

Art. 48.

Le societ  cooperative di pescatori lavoratori, oltre che delle agevolazioni tributarie, consentite dalle leggi vigenti, godono, purch  riunite in consorzio come all'articolo precedente, dei seguenti benefici:

a) della esenzione dalla tassa di registro, ai sensi dell'art. 40 della tabella C annessa alla legge 30 dicembre 1923, n. 3269, nonch  delle altre disposizioni speciali stabilite, per le societ  cooperative, dagli artt. 65 e 67 della citata legge di registro, purch  il capitale complessivo di ciascuna societ  non superi le lire 500.000;

b) della applicazione ai prestiti, contratti a norma dell'art. 49 della presente legge, della disposizione dell'art. 5 (secondo comma) del decreto-legge luogotenenziale 14 febbraio 1918, n. 386.

Esse possono inoltre essere ammesse a godere:

c) della concessione, su parere della commissione consultiva, di premi per costruzione di scafi con o senza motori, e di scafi portapesce;

d) della concessione di sussidi straordinari o di contributi continuativi per cinque anni, per l'esercizio di magazzini, per l'acquisto in comune e rivendita di attrezzi del mestiere e di generi di consumo, pel funzionamento di stabilimenti o di opifici necessari all'industria della pesca, e per ogni altra attivit  spesa per il maggior sviluppo dell'industria peschereccia;

e) della concessione per l'esercizio delle proprie attivit  di aree e fabbricati del demanio marittimo, col pagamento del solo annuo canone di lire 5.000, a titolo ricognitorio e con l'esonero delle domande e degli atti relativi alla concessione dalle tasse di registro e bollo, a condizione che le societ  cooperative assumano l'obbligo di rimborsare o pagare le imposte e sovrimposte ed ogni altro tributo o contributo fondiario o consorziale in quanto dovuti, nonch  l'obbligo della manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati (1) (2).

Dell'agevolezza di cui alla lettera e) sono ammessi a godere anche i consorzi, e le cooperative non costituite in consorzi (3).

Il limite di capitale è stato portato a lire 10.000.000 dall'art. 3, L. 15 febbraio 1949, n. 33.

(1) l'importo di cui al presente comma è stato elevato dall'articolo 4 della legge 21 dicembre 1961, n. 1501.

(2) Lettera sostituita dall'articolo 8 del R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183.

(3) Vedi anche gli articoli 1 e 3 del D.M. 15 novembre 1995, n. 595.

TESTO UNICO [Parte 2 di 2]
TITOLO II
PROVVIDENZE A FAVORE DELLA PESCA E DEI PESCATORI
CAPO II
DELLE COOPERATIVE FRA PESCATORI E DEI CONSORZI DI ESSE

Articolo 49

Art. 49.

La banca nazionale del lavoro, oltre alle operazioni previste dalle norme vigenti, può fare prestiti alle società cooperative di pescatori lavoratori od ai loro consorzi, le une e gli altri legalmente costituiti:

- a) per la costruzione e l'acquisto di battelli, di navi, e di attrezzi da pesca;
- b) per l'impianto e l'esercizio di depositi e di vendite;
- c) per qualsiasi altro impianto concernente l'industria della pesca, della piscicoltura, delle spugne e del corallo, o di altri prodotti del mare o del demanio marittimo.

La somma di lire 2.000.000, all'uopo anticipata dallo Stato alla banca nazionale predetta, deve essere destinata esclusivamente alle operazioni di credito previste nel comma precedente.

Tal somma sarà rimborsata entro i termini e con i modi stabiliti col regio decreto 18 gennaio 1925, n. 143.

TESTO UNICO [Parte 2 di 2]
TITOLO II
PROVVIDENZE A FAVORE DELLA PESCA E DEI PESCATORI
CAPO II
DELLE COOPERATIVE FRA PESCATORI E DEI CONSORZI DI ESSE

Articolo 50

Art. 50.

Il credito per la costruzione e l'acquisto di battelli e di attrezzi da pesca, concesso tanto dalla banca nazionale del lavoro, quanto da privati, è di pieno diritto garantito da speciale privilegio legale, da collocarsi dopo quelli previsti dall'art. 4, del R.D.L. 5 luglio 1928, n. 1816.

Il privilegio grava sulle navi e sui materiali necessari alla costruzione, è preferito a qualunque altro derivante da contratto, salvo il disposto del precedente comma, segue la nave ed il materiale presso qualunque terzo possessore, e, nei casi di perdite delle cose, il credito si esercita con equivalente privilegio sulle indennità di assicurazione.

Il credito per l'impianto di magazzini di deposito e di vendita e per qualsiasi altro impianto concernente l'industria della pesca è assistito con equivalente privilegio sulle indennità di assicurazione.

Il credito per l'esercizio dei magazzini di deposito e di vendita è garantito dal privilegio sulle merci di cui al R.D.L. 29 novembre 1923, n. 2926.

TESTO UNICO [Parte 2 di 2]
TITOLO II
PROVVIDENZE A FAVORE DELLA PESCA E DEI PESCATORI
CAPO II
DELLE COOPERATIVE FRA PESCATORI E DEI CONSORZI DI ESSE

Articolo 51

Art. 51.

La concessione di crediti alle cooperative ed ai consorzi può essere subordinata, dalla banca mutuante, all'assicurazione, presso imprese od enti legalmente operanti nel regno, della totalità o di parte del naviglio, degli attrezzi e delle cose delle singole industrie per le quali il prestito fu emesso, per tutti i rischi cui possono andare soggette.

Per la detta assicurazione possono essere anche costituite, fra gli interessati, associazioni mutue, e federazioni provinciali e regionali.

La costituzione ed il funzionamento delle une e delle altre sono disciplinati secondo le norme, in quanto applicabili, del R.D.L. 2 settembre 1919, n. 1759, e del relativo regolamento, od altrimenti secondo le norme del R.D.L. 29 aprile 1923, n. 966, e successive modificazioni (1).

(1) Vedi, ora, il D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449.

TESTO UNICO [Parte 2 di 2]
TITOLO II
PROVVIDENZE A FAVORE DELLA PESCA E DEI PESCATORI
CAPO II
DELLE COOPERATIVE FRA PESCATORI E DEI CONSORZI DI ESSE

Articolo 52

Art. 52.

Le disposizioni del presente capo sono estese ai pescatori, che esercitano la pesca nelle acque pubbliche ed in quelle private, solo quando ne siano direttamente gli imprenditori.

TESTO UNICO [Parte 2 di 2]
TITOLO II

PROVVIDENZE A FAVORE DELLA PESCA E DEI PESCATORI
CAPO III
DELLE ASSOCIAZIONI CHE SI PROPONGONO LA TUTELA E L'INCREMENTO DELLAPESCA NELL'INTERESSE GENERALE,
SENZA FINE DI LUCRO

Articolo 53

Art. 53.

Per il raggiungimento di finalità di pubblico interesse nel campo della tutela e dell'incremento del patrimonio ittico nelle acque interne, possono costituirsi associazioni esclusivamente in forma di consorzi per la tutela della pesca.

Tali consorzi sono costituiti per atto pubblico; quelli il cui ambito, riguardo alle acque delle quali tutelano la pesca, è contenuto nel territorio di una Provincia oppure che hanno finalità ed interessi limitati all'ambito provinciale, sono riconosciuti con provvedimento del prefetto su proposta del presidente della Giunta provinciale e sono sottoposti alla vigilanza della Giunta provinciale; quelli che si estendono a territori di più Province o le cui finalità e interessi esorbitano dall'ambito di una Provincia, sono soggetti al riconoscimento ed alla vigilanza del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentiti per il riconoscimento i presidenti delle Giunte provinciali competenti per territorio.

I consorzi per la tutela della pesca hanno personalità giuridica e sono ammessi al gratuito patrocinio (1).

(1) Articolo sostituito dall'articolo 54 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987.

TESTO UNICO [Parte 2 di 2]

TITOLO II

PROVVIDENZE A FAVORE DELLA PESCA E DEI PESCATORI

CAPO III

DELLE ASSOCIAZIONI CHE SI PROPONGONO LA TUTELA E L'INCREMENTO DELLAPESCA NELL'INTERESSE GENERALE,
SENZA FINE DI LUCRO

Articolo 54

Art. 54.

I consorzi per la tutela della pesca posso no essere costituiti in forma obbligatoria con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, su proposta del presidente della Giunta provinciale o di uno dei presidenti delle Giunte provinciali interessate, sentito il Comitato permanente della pesca.

La vigilanza su detti consorzi spetta alla Giunta provinciale o al Ministero delle politiche agricole e forestali, secondo il criterio stabilito nel precedente articolo (1).

(1) Articolo sostituito dall'articolo 55 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987.

TESTO UNICO [Parte 2 di 2]

TITOLO II

PROVVIDENZE A FAVORE DELLA PESCA E DEI PESCATORI

CAPO III

DELLE ASSOCIAZIONI CHE SI PROPONGONO LA TUTELA E L'INCREMENTO DELLAPESCA NELL'INTERESSE GENERALE,
SENZA FINE DI LUCRO

Articolo 55

Art. 55.

I consorzi per la tutela della pesca sono retti da un presidente, nominato dal presidente della Giunta provinciale per i consorzi sottoposti alla vigilanza della Giunta provinciale, e dal Ministro delle politiche agricole e forestali per quelli soggetti alla vigilanza del Ministro delle politiche agricole e forestali.

Nell'esercizio delle sue funzioni il presidente del consorzio è coadiuvato da un ufficio di presidenza, costituito da due componenti, uno dei quali nominato dalla Consulta di cui al seguente articolo e l'altro da scegliersi fra persone dotate di particolari conoscenze tecniche, nominato dall'autorità cui spetta la nomina del presidente.

I bilanci sociali recano la firma del presidente e dei componenti l'ufficio di presidenza (1).

(1) Articolo sostituito dall'articolo 56 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987.

TESTO UNICO [Parte 2 di 2]

TITOLO II

PROVVIDENZE A FAVORE DELLA PESCA E DEI PESCATORI

CAPO III

DELLE ASSOCIAZIONI CHE SI PROPONGONO LA TUTELA E L'INCREMENTO DELLAPESCA NELL'INTERESSE GENERALE,
SENZA FINE DI LUCRO

Articolo 56

Art. 56.

Presso ogni consorzio per la tutela della pesca è costituita una consulta, che deve essere riunita almeno una volta l'anno per dare parere su tutti gli argomenti riguardanti l'attività dell'ente.

Fanno parte della consulta:

- a) un ufficiale del Corpo forestale designato dal Ministro delle politiche agricole e forestali;
- b) un funzionario del genio civile designato dal Ministro per i lavori pubblici;
- c) un rappresentante dell'organo locale di ciascuna delle federazioni nazionali degli industriali della pesca, dei lavoratori della pesca, del le cooperative di produzione e di lavoro, dei commercianti in prodotti della pesca;
- d) un rappresentante dei pescatori dilettanti, designato dal prefetto della provincia ove il consorzio ha la sua sede sociale;
- e) un ufficiale del corpo delle capitanerie di porto designato dal Ministro dei trasporti e della navigazione limitatamente ai consorzi che svolgono la loro attività su acque salse e salmastre.

Gli statuti dei singoli consorzi potranno disporre che altre eventuali rappresentanze si aggiungano a quelle suindicate (1) (2).

(1) Articolo così sostituito dall'articolo 8 del R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183.

(2) Vedi anche l'articolo 58 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987.

TESTO UNICO [Parte 2 di 2]

TITOLO II

PROVVIDENZE A FAVORE DELLA PESCA E DEI PESCATORI

CAPO III

DELLE ASSOCIAZIONI CHE SI PROPONGONO LA TUTELA E L'INCREMENTO DELLAPESCA NELL'INTERESSE GENERALE,
SENZA FINE DI LUCRO

Articolo 57

Art. 57.

Possono far parte dei consorzi, oltre i privati e le società esercenti l'industria della pesca, il commercio dei prodotti della medesima, o comunque aventi interesse all'utile esercizio della pesca, i dilettanti di pesca, gli studiosi di materie attinenti alla pesca, e gli enti locali.

TESTO UNICO [Parte 2 di 2]

TITOLO II

PROVVIDENZE A FAVORE DELLA PESCA E DEI PESCATORI

CAPO III

DELLE ASSOCIAZIONI CHE SI PROPONGONO LA TUTELA E L'INCREMENTO DELLAPESCA NELL'INTERESSE GENERALE,
SENZA FINE DI LUCRO

Articolo 58

Art. 58.

Le guardie giurate dipendenti dai consorzi per la tutela della pesca, nominate ai sensi dell'art. 133 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e degli artt. 265 e seguenti del regolamento di esecuzione delle leggi stesse regio decreto 21 gennaio 1929, n. 62, quando l'attività del consorzio dal quale dipendono si svolga in più di una provincia, possono essere autorizzate dal prefetto competente, previo nulla osta degli altri prefetti interessati ad esercitare le proprie funzioni su tutto il territorio costituente la circoscrizione del consorzio stesso (1).

(1) Articolo sostituito dall'articolo 9 del R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183.

TESTO UNICO [Parte 2 di 2]

TITOLO II

PROVVIDENZE A FAVORE DELLA PESCA E DEI PESCATORI

CAPO III

DELLE ASSOCIAZIONI CHE SI PROPONGONO LA TUTELA E L'INCREMENTO DELLAPESCA NELL'INTERESSE GENERALE,
SENZA FINE DI LUCRO

Articolo 59

Art. 59.

Il presidente della Giunta provinciale per i consorzi la cui vigilanza spetta alla Giunta provinciale, il Ministro delle politiche agricole e forestali, per gli altri, può disporre che gli attrezzi per la pesca da usare nella zona di ciascun consorzio relativamente alle acque interne, siano, a cura del consorzio stesso, muniti di speciale contrassegno che ne accerti la conformità con le disposizioni vigenti, e può stabilire che per tale servizio sia corrisposto al consorzio uno speciale diritto (1).

Nel caso previsto dal precedente comma, la mancanza del contrassegno sarà punita con pena pecuniaria da lire 4.000 a lire 10.000 . Gli attrezzi privi del contrassegno saranno soggetti a sequestro e non saranno restituiti se non dopo che siano stati muniti del contrassegno a richiesta e spese del contravventore (2).

(1) Comma sostituito dall'articolo 59 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987.

(2) La pena pecuniaria è stata elevata dal secondo comma dell'articolo 114 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

TESTO UNICO [Parte 2 di 2]

TITOLO II

PROVVIDENZE A FAVORE DELLA PESCA E DEI PESCATORI

CAPO III

DELLE ASSOCIAZIONI CHE SI PROPONGONO LA TUTELA E L'INCREMENTO DELLAPESCA NELL'INTERESSE GENERALE,
SENZA FINE DI LUCRO

Articolo 60

Art. 60.

I consorzi traggono i mezzi finanziari occorrenti al loro funzionamento dalle quote sociali, dai diritti di cui all'art. 59, dai contributi degli enti locali e dalle entrate eventuali.

Il Ministero delle politiche agricole e forestali può disporre ogni anno sugli stanziamenti di bilancio erogazioni a favore delle Amministrazioni provinciali che nei limiti di queste erogazioni assegneranno contributi ai consorzi sottoposti alla vigilanza della Giunta provinciale (1).

Il Ministero delle politiche agricole e forestali può concedere sugli stessi stanziamenti di bilancio contributi a favore dei consorzi sottoposti alla vigilanza del Ministero stesso (1).

I contributi non possono superare le entrate del consorzio ottenute come nel primo comma del presente articolo (2).

I consorzi sono tenuti a comunicare i loro bilanci all'autorità che, a norma dei commi precedenti, può disporre la concessione di contributi (2).

(1) Comma sostituito dall'articolo 60 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987.

(2) Comma aggiunto dall'articolo 60 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987.

TESTO UNICO [Parte 2 di 2]

TITOLO II

PROVVIDENZE A FAVORE DELLA PESCA E DEI PESCATORI
CAPO III
DELLE ASSOCIAZIONI CHE SI PROPONGONO LA TUTELA E L'INCREMENTO DELLAPESCA NELL'INTERESSE GENERALE,
SENZA FINE DI LUCRO

Articolo 61

Art. 61.

Qualora un consorzio volontario od obbligatorio non corrisponda alle finalità per le quali è stato istituito, ovvero quando siano constatate gravi irregolarità nell'amministrazione di esso, il presidente della Giunta provinciale, se trattasi di consorzio la cui vigilanza spetta alla Giunta provinciale, o il Ministro delle politiche agricole e forestali, per i consorzi sottoposti alla vigilanza dello stesso Ministero, ha facoltà di far cessare dalle loro funzioni gli ordinari organi direttivi, amministrativi e consultivi dell'ente e di nominare un commissario per la temporanea gestione del consorzio (1).

(1) Articolo sostituito dall'articolo 61 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987.

TESTO UNICO [Parte 2 di 2]

TITOLO II

PROVVIDENZE A FAVORE DELLA PESCA E DEI PESCATORI

CAPO III

DELLE ASSOCIAZIONI CHE SI PROPONGONO LA TUTELA E L'INCREMENTO DELLAPESCA NELL'INTERESSE GENERALE,
SENZA FINE DI LUCRO

Articolo 62

Art. 62.

Le attuali associazioni per la pesca, anche se erette in ente morale o riconosciute in forza di precedenti disposizioni, saranno trasformate in consorzi, in conformità della presente legge.

TESTO UNICO [Parte 2 di 2]

TITOLO II

PROVVIDENZE A FAVORE DELLA PESCA E DEI PESCATORI

CAPO IV

DELL'INSEGNAMENTO PROFESSIONALE, DELLE INDAGINI, DEGLI STUDI EDELLE PUBBLICAZIONI

Articolo 63

Art. 63.

D'accordo col Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica possono essere istituite, nei principali centri pescherecci, scuole speciali per l'insegnamento professionale della pesca e per l'istruzione dei pescatori.

A cura del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, d'accordo con quello dell'agricoltura e delle foreste, nella parte dei programmi degli istituti magistrali e delle scuole elementari relativa all'insegnamento della storia naturale, è inserito un cenno sulla coltura delle acque in genere con riferimento speciale all'industria della pesca.

Per l'istruzione professionale il Ministero delle politiche agricole e forestali può far tenere dei rapidi corsi speciali e temporanei presso gli istituti e laboratori da esso dipendenti, presso quelli del comitato talassografico e presso gli istituti nautici.

Per la diffusione delle discipline inerenti al progresso della pesca, di comune intesa e col concorso del comitato talassografico, possono essere istituiti quattro incarichi di insegnamento d'indole superiore, rispettivamente di oceanografia fisica, di oceanografia biologica, di biologia applicata alla pesca e di navigazione, con speciale riguardo allo sviluppo della pesca a motore. Gli incaricati debbono tenere conferenze di vulgarizzazione anche nei principali centri pescherecci.

TESTO UNICO [Parte 2 di 2]

TITOLO II

PROVVIDENZE A FAVORE DELLA PESCA E DEI PESCATORI

CAPO IV

DELL'INSEGNAMENTO PROFESSIONALE, DELLE INDAGINI, DEGLI STUDI EDELLE PUBBLICAZIONI

Articolo 64

Art. 64.

Il Ministero delle politiche agricole e forestali promuove ed attua, anche d'accordo con gli altri Stati interessati, studi ed indagini sulle condizioni fisico-biologiche delle acque e sugli effetti dei diversi metodi ed strumenti pescherecci, nonché sulle condizioni della pesca e dei pescatori; armonizza la propria attività con quella del comitato talassografico italiano e di altri istituti del genere, e provvede, d'intesa con essi, alla redazione delle carte peschereccio e dei portolani di pesca.

TESTO UNICO [Parte 2 di 2]

TITOLO II

PROVVIDENZE A FAVORE DELLA PESCA E DEI PESCATORI

CAPO IV

DELL'INSEGNAMENTO PROFESSIONALE, DELLE INDAGINI, DEGLI STUDI EDELLE PUBBLICAZIONI

Articolo 65

Art. 65.

Il Ministero delle politiche agricole e forestali promuove e sussidia pubblicazioni, anche periodiche, le quali abbiano per iscopo l'educazione dei pescatori e la diffusione di tutto quanto riguarda l'industria della pesca; e può pubblicare annualmente una relazione sull'attività dell'ufficio centrale della pesca, degli istituti di idrobiologia applicata alla pesca, e degli stabilimenti ittogenici, con la statistica dei ripopolamenti eseguiti dall'amministrazione, dalle società di pesca, dalle cooperative e dai privati, in acque pubbliche e possibilmente anche in acque private.

Il Ministero può parimenti pubblicare studi e relazioni sulle indagini eseguite dagli istituti di idrobiologia applicata alla

pesca, che abbiano importanza scientifica, tecnica, pratica ed economica.

TESTO UNICO [Parte 2 di 2]
TITOLO II
PROVVIDENZE A FAVORE DELLA PESCA E DEI PESCATORI
CAPO V
DELL'ASSICURAZIONE DEI PESCATORI CONTRO GLI INFORTUNI

Articolo 66

Art. 66.

Le imprese che, con qualunque numero di operai pescatori, esercitano la pesca, con o senza navi e galleggianti di qualsiasi specie, sono soggette alle disposizioni contenute nella legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, sugli infortuni degli operai sul lavoro, e nel decreto-legge luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1825, in quanto non sia diversamente provveduto dalla presente legge.

Tra le imprese, di cui al precedente comma, sono comprese tanto quelle esercenti la pesca marittima, litoranea o d'alto mare, non considerate dall'art. 1, n. 2, della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, quanto quelle esercenti la pesca lacuale e fluviale (1).

(1) Vedi, ora, il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e la legge 13 marzo 1958, n. 250.

TESTO UNICO [Parte 2 di 2]
TITOLO II
PROVVIDENZE A FAVORE DELLA PESCA E DEI PESCATORI
CAPO V
DELL'ASSICURAZIONE DEI PESCATORI CONTRO GLI INFORTUNI

Articolo 67

Art. 67.

Sono considerati imprenditori, oltre le aziende individuali o collettive, comprese le società cooperative che esercitano direttamente l'industria della pesca, anche i proprietari o armatori, i quali concedono agli operai pescatori le loro navi o galleggianti e gli attrezzi pescarecci, con o senza il loro personale intervento nelle operazioni di pesca, ricevendo un qualsiasi corrispettivo, in denaro o in natura, come partecipazione al prodotto della pesca (1).

(1) Vedi, ora, il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e la legge 13 marzo 1958, n. 250.

TESTO UNICO [Parte 2 di 2]
TITOLO II
PROVVIDENZE A FAVORE DELLA PESCA E DEI PESCATORI
CAPO V
DELL'ASSICURAZIONE DEI PESCATORI CONTRO GLI INFORTUNI

Articolo 68

Art. 68.

Agli effetti dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro è considerato operaio pescatore:

a) chiunque, in modo permanente o avventizio e con remunerazione fissa o a cottimo o con partecipazione al prodotto, anche se corrisposta in tutto o in parte in natura, è occupato nelle operazioni di pesca marittima litoranea o d'alto mare, lacuale o fluviale, comprese le operazioni di ormeggio, disormeggio o di navigazione della nave o del galleggiante destinato alla pesca;

b) chiunque, nelle stesse condizioni, anche senza partecipare materialmente la lavoro, soprintende durante le operazioni di pesca al lavoro degli altri, purché la sua mercede fissa, ragguagliata ad anno, non superi le lire 3600;

c) l'apprendista o mozzo, con o senza remunerazione, che partecipi al lavoro nelle condizioni previste dalla lettera a) (1).

(1) Vedi, ora, il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e la legge 13 marzo 1958, n. 250.

TESTO UNICO [Parte 2 di 2]
TITOLO II
PROVVIDENZE A FAVORE DELLA PESCA E DEI PESCATORI
CAPO V
DELL'ASSICURAZIONE DEI PESCATORI CONTRO GLI INFORTUNI

Articolo 69

Art. 69.

Quando, per particolari condizioni di esercizio dell'industria peschereccia, non sia possibile applicare le disposizioni contenute nella legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, e nel decreto-legge luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1825, relativo al calcolo dell'ammontare della remunerazione che deve servire di base al contratto d'assicurazione e al computo delle indennità per infortunio, la remunerazione stessa è determinata in base a tabelle di salari medi, o convenzionali, da stabilirsi dal ministero delle corporazioni di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste secondo le norme che saranno fissate dal regolamento (1).

(1) Vedi, ora, il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e la legge 13 marzo 1958, n. 250.

TESTO UNICO [Parte 2 di 2]
TITOLO II
PROVVIDENZE A FAVORE DELLA PESCA E DEI PESCATORI
CAPO V
DELL'ASSICURAZIONE DEI PESCATORI CONTRO GLI INFORTUNI

Articolo 70

Art. 70.

Le persone soggette all'obbligo dell'assicurazione, secondo gli articoli precedenti, debbono essere assicurate presso la cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro, fatta eccezione per i casi seguenti:

1° che esista, oppure sia in seguito costituito, un sindacato obbligatorio di assicurazione mutua ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51;

2° che si tratti di imprese soggette, per una parte dei propri dipendenti, all'obbligo dell'assicurazione secondo l'art. 1, n. 2, della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, nel qual caso le persone, per le quali viene stabilito con la presente legge l'obbligo dell'assicurazione, possono essere assicurate presso lo stesso istituto, al quale sono assicurati gli altri dipendenti.

Sono nulli i contratti stipulati presso un ente diverso dalla cassa nazionale o da un sindacato obbligatorio, in tutti i casi nei quali, ai termini del presente articolo, l'assicurazione doveva essere stipulata presso la cassa nazionale o un sindacato obbligatorio. La nullità può essere eccepita soltanto dagli imprenditori contraenti, dalle persone assicurate e dalla cassa nazionale o dal sindacato obbligatorio esercitante nel territorio, i quali potranno provocare i relativi procedimenti penali (1).

(1) Vedi, ora, il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e la legge 13 marzo 1958, n. 250.

TESTO UNICO [Parte 2 di 2]
TITOLO II
PROVVIDENZE A FAVORE DELLA PESCA E DEI PESCATORI
CAPO V
DELL'ASSICURAZIONE DEI PESCATORI CONTRO GLI INFORTUNI

Articolo 71

Art. 71.

E' data facoltà al ministero delle corporazioni di emanare, di concerto col ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno speciale regolamento per la esecuzione delle disposizioni contenute nel presente capo.

Con il predetto regolamento saranno altresì stabilite le norme per la vigilanza, che verrà esercitata dal ministero delle corporazioni, e potranno essere stabilite norme speciali per il pagamento dei premi.

Le disposizioni del presente capo si applicano anche per la pesca in acque pubbliche, ed in quelle soggette a diritti privati ed esclusivi di pesca (1).

(1) Vedi, ora, il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e la legge 13 marzo 1958, n. 250.

TESTO UNICO [Parte 2 di 2]
TITOLO II
PROVVIDENZE A FAVORE DELLA PESCA E DEI PESCATORI
CAPO VI
DELLA DISCIPLINA DEI MERCATI DEL PESCE
PARAGRAFO I
a) VENDITA ALL'INGROSSO

Articolo 72

Art. 72.

[I comuni litoranei, nei quali la quantità annualmente sbarcata dei prodotti pescherecci superi in media le trecento tonnellate, ed i comuni nei quali il consumo annuo di tali prodotti superi in media le tonnellate cinquanta, hanno obbligo di organizzare, secondo le norme seguenti, il mercato all'ingrosso dei prodotti stessi, e, ove occorra, di costruire i relativi impianti.

Il giudizio sulla idoneità dell'organizzazione e della costruzione suddette spetta insindacabilmente al ministero dell'agricoltura e delle foreste.] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 18 della legge 12 luglio 1938, n. 1487.

TESTO UNICO [Parte 2 di 2]
TITOLO II
PROVVIDENZE A FAVORE DELLA PESCA E DEI PESCATORI
CAPO VI
DELLA DISCIPLINA DEI MERCATI DEL PESCE
PARAGRAFO I
a) VENDITA ALL'INGROSSO

Articolo 73

Art. 73.

[Ogni mercato all'ingrosso è disciplinato da un regolamento comunale, da sottoporre alla approvazione del ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere del consiglio provinciale dell'economia corporativa e del consiglio provinciale sanitario.] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 18 della legge 12 luglio 1938, n. 1487.

TESTO UNICO [Parte 2 di 2]
TITOLO II
PROVVIDENZE A FAVORE DELLA PESCA E DEI PESCATORI
CAPO VI
DELLA DISCIPLINA DEI MERCATI DEL PESCE
PARAGRAFO I
a) VENDITA ALL'INGROSSO

Articolo 74

Art. 74.

[Ad ogni mercato soprintende un direttore nominato dal comune.

Sono sottoposte alla disciplina ed al controllo del direttore del mercato la gestione dei commissionari, le operazioni che si compiono nel mercato e le altre che hanno attinenza con esso.

Le vendite vengono di regola eseguite per lotti di specie omogenee col metodo dell'asta pubblica, ed il prezzo viene proclamato ad alta voce.

Fra i servizi generali che debbono essere organizzati nel mercato s'intendono compresi quelli di polizia, quello statistico, quello sanitario ed il servizio di informazioni.

Le direzioni di mercato stabiliranno un reciproco scambio di notizie sulle quantità e sui prezzi delle merci.

Dei risultati delle aste viene redatto apposito bollettino da affiggere al pubblico.] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 18 della legge 12 luglio 1938, n. 1487.

TESTO UNICO [Parte 2 di 2]

TITOLO II

PROVVIDENZE A FAVORE DELLA PESCA E DEI PESCATORI

CAPO VI

DELLA DISCIPLINA DEI MERCATI DEL PESCE

PARAGRAFO I

a) VENDITA ALL'INGROSSO

Articolo 75

Art. 75.

[Il podestà nomina, annualmente, una commissione con rappresentanza dei produttori, dei commissionari e dei rivenditori, per dar parere sugli argomenti concernenti l'ordinamento del mercato che il podestà medesimo intenda di sottoporre al suo esame.] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 6 della legge 20 giugno 1935, n. 1279 e dall'articolo 18 della legge 12 luglio 1938, n. 1487.

TESTO UNICO [Parte 2 di 2]

TITOLO II

PROVVIDENZE A FAVORE DELLA PESCA E DEI PESCATORI

CAPO VI

DELLA DISCIPLINA DEI MERCATI DEL PESCE

PARAGRAFO I

a) VENDITA ALL'INGROSSO

Articolo 76

Art. 76.

[I produttori possono provvedere alla vendita o direttamente, o valendosi dell'opera di commissionari. Nel primo caso le aste sono eseguite da agenti astatori, i quali sono nominati dal comune anche quando ricorra l'applicazione dell'art. 81.

Il numero dei posti di commissionario viene determinato dal comune, il quale conferisce i posti stessi a persone che presentino i migliori requisiti di moralità e di idoneità.

Per il conferimento dei posti di commissionario e per la nomina degli astatori sono preferite le persone designate dalle organizzazioni dei produttori, che diano affidamento di recare sul mercato notevoli quantitativi di merci.

In casi particolari le direzioni di mercato possono essere autorizzate dall'autorità comunale ad esercitare la funzione commissionaria.] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 18 della legge 12 luglio 1938, n. 1487.

TESTO UNICO [Parte 2 di 2]

TITOLO II

PROVVIDENZE A FAVORE DELLA PESCA E DEI PESCATORI

CAPO VI

DELLA DISCIPLINA DEI MERCATI DEL PESCE

PARAGRAFO I

a) VENDITA ALL'INGROSSO

Articolo 77

Art. 77.

[Il conferimento dei posti di commissionari è fatto per una durata non superiore ad anni cinque.

Il conferimento stesso è rinnovato quando il commissionario abbia ottemperato a tutti gli obblighi assunti.

Dei posti di commissionario non è consentita la cessione senza la preventiva autorizzazione dell'autorità comunale.

[La provvigione da corrispondere da parte dei produttori ai commissionari, per le vendite eseguite da questi ultimi, non può superare il 5 per cento del prezzo di deliberazione dei prodotti.] (1) (2)

(1) Comma abrogato dall'articolo 3 della legge 13 aprile 1933, n. 397.

(2) Articolo abrogato dall'articolo 18 della legge 12 luglio 1938, n. 1487.

TESTO UNICO [Parte 2 di 2]

TITOLO II

PROVVIDENZE A FAVORE DELLA PESCA E DEI PESCATORI

CAPO VI

DELLA DISCIPLINA DEI MERCATI DEL PESCE

PARAGRAFO I

a) VENDITA ALL'INGROSSO

Articolo 78

Art. 78.

[I commissionari sono tenuti a versare una cauzione entro i limiti da lire 2000 a lire 25.000.
La cauzione s'intende prestata a garanzia degli obblighi del commissionario e del pagamento delle eventuali penalità.]
(1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 18 della legge 12 luglio 1938, n. 1487.

TESTO UNICO [Parte 2 di 2]
TITOLO II
PROVVIDENZE A FAVORE DELLA PESCA E DEI PESCATORI
CAPO VI
DELLA DISCIPLINA DEI MERCATI DEL PESCE
PARAGRAFO I
a) VENDITA ALL'INGROSSO

Articolo 79

Art. 79.

[Per sopperire alle spese dei servizi di mercato può essere imposto:

[a) il pagamento di un diritto d'asta, non superiore all'uno e mezzo per cento del prezzo di deliberazione, a carico di chi venda direttamente i propri prodotti;] (1)

[b) il pagamento di un diritto di mercato, non superiore all'uno e mezzo per cento del prezzo suddetto, a carico di chi venda i propri prodotti, tanto direttamente, quanto per mezzo di commissionari;](1)

c) un diritto di posteggio a carico dei commissionari.] (2)

(1) Lettera abrogata dall'articolo 3 della legge 13 aprile 1933, n. 397.

(2) Articolo abrogato dall'articolo 18 della legge 12 luglio 1938, n. 1487.

TESTO UNICO [Parte 2 di 2]
TITOLO II
PROVVIDENZE A FAVORE DELLA PESCA E DEI PESCATORI
CAPO VI
DELLA DISCIPLINA DEI MERCATI DEL PESCE
PARAGRAFO I
a) VENDITA ALL'INGROSSO

Articolo 80

Art. 80.

[E' consentito indirizzare i prodotti al mercato all'ingrosso, senza designare l'incaricato della vendita. Tali prodotti sono dalla direzione del mercato affidati, per la vendita, ad uno dei commissionari, e, quando la direzione stessa abbia la facoltà indicata nell'ultimo comma dell'art. 76, sono venduti direttamente.] (1=

(1) Articolo abrogato dall'articolo 18 della legge 12 luglio 1938, n. 1487.

TESTO UNICO [Parte 2 di 2]
TITOLO II
PROVVIDENZE A FAVORE DELLA PESCA E DEI PESCATORI
CAPO VI
DELLA DISCIPLINA DEI MERCATI DEL PESCE
PARAGRAFO I
a) VENDITA ALL'INGROSSO

Articolo 81

Art. 81.

[L'assunzione dei servizi generali di mercato, quando il comune non li eserciti direttamente, può essere affidata ad enti, a società ed a privati. Le relative convenzioni sono soggette all'approvazione del ministero dell'agricoltura e delle foreste.] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 18 della legge 12 luglio 1938, n. 1487.

TESTO UNICO [Parte 2 di 2]
TITOLO II
PROVVIDENZE A FAVORE DELLA PESCA E DEI PESCATORI
CAPO VI
DELLA DISCIPLINA DEI MERCATI DEL PESCE
PARAGRAFO I
a) VENDITA ALL'INGROSSO

Articolo 82

Art. 82.

[Ai comuni che debbano procedere alla costruzione od alla trasformazione dell'edificio o degli impianti di mercato potrà essere consentito dal ministero dell'agricoltura e delle foreste di elevare il diritto di mercato fino al massimo del due e mezzo per cento, per il periodo di tempo necessario ad ottenere l'ammortamento delle spese occorse.] (1)

I progetti tecnici relativi debbono essere sottoposti all'approvazione del ministero dell'agricoltura e delle foreste.] (2)

(1) Comma abrogato dall'articolo 3 della legge 13 aprile 1933, n. 397.

(2) Articolo abrogato dall'articolo 18 della legge 12 luglio 1938, n. 1487.

TESTO UNICO [Parte 2 di 2]
TITOLO II

PROVVIDENZE A FAVORE DELLA PESCA E DEI PESCATORI
CAPO VI
DELLA DISCIPLINA DEI MERCATI DEL PESCE
PARAGRAFO I
a) VENDITA ALL'INGROSSO

Articolo 83

Presso ogni mercato è istituita una cassa del mercato che gestisce i servizi di tesoreria, con una provvigione da determinare in relazione alle spese del servizio.

La gestione della cassa è affidata ad un istituto di credito con l'obbligo di compiere, nel mercato stesso operazioni di piccolo credito a favore dei produttori e dei venditori.

Il funzionamento del servizio di tesoreria e del servizio di credito è regolato con apposita convenzione da stipularsi con l'autorità comunale e da approvarsi dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

In casi eccezionali il Ministero delle politiche agricole e forestali ha facoltà di dispensare dall'osservanza delle precedenti disposizioni del presente articolo.

L'istituzione degli uffici di cassa è subordinata alle norme dell'art. 9 del regio decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, in quanto gli istituti di credito gestori siano già sottoposti all'osservanza del decreto stesso (1).

(1) Vedi anche gli articoli 12 e ss. della legge 25 marzo 1959, n. 125.

TESTO UNICO [Parte 2 di 2]
TITOLO II
PROVVIDENZE A FAVORE DELLA PESCA E DEI PESCATORI
CAPO VI
DELLA DISCIPLINA DEI MERCATI DEL PESCE
PARAGRAFO I
a) VENDITA ALL'INGROSSO

Articolo 84

Nel caso di contravvenzione alle norme del regolamento di mercato l'autorità comunale, senza pregiudizio delle sanzioni stabilite da altre leggi, può:

- a) inibire, temporaneamente o permanentemente, l'ingresso di chichessia nel mercato;
- b) sospendere dalle funzioni, fino a tre mesi, i commissionari e revocare la loro nomina;
- c) applicare pene pecuniarie fino a lire 1000.

La stessa autorità comunale può revocare la nomina dei commissionari quando essi, pur non contravvenendo al regolamento del mercato, siano inadempienti circa gli altri obblighi inerenti alle loro funzioni.

Contro il provvedimento emanato dall'autorità comunale, ai termini del presente articolo, è ammesso soltanto ricorso gerarchico al prefetto della provincia, entro un mese dalla notificazione del provvedimento stesso.] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 18 della legge 12 luglio 1938, n. 1487.

TESTO UNICO [Parte 2 di 2]
TITOLO II
PROVVIDENZE A FAVORE DELLA PESCA E DEI PESCATORI
CAPO VI
DELLA DISCIPLINA DEI MERCATI DEL PESCE
PARAGRAFO I
a) VENDITA ALL'INGROSSO

Articolo 85

Per le concessioni di aree e di manufatti di pertinenza del demanio marittimo, occorrenti per i mercati, sarà provveduto dall'amministrazione della marina mercantile, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole e forestali, mediante la stipulazione di contratti in conformità delle norme del codice e del regolamento per la marina mercantile. Il canone per le suddette concessioni viene determinato, in ogni caso, nella misura indicata dall'art. 48, lettera e), della presente legge.

TESTO UNICO [Parte 2 di 2]
TITOLO II
PROVVIDENZE A FAVORE DELLA PESCA E DEI PESCATORI
CAPO VI
DELLA DISCIPLINA DEI MERCATI DEL PESCE
PARAGRAFO II
b) DELLA VENDITA AL DETTAGLIO

Articolo 86

In tutti i comuni, nei quali il consumo annuo dei prodotti della pesca superi la media indicata nell'art. 72 , la vendita al dettaglio dei prodotti stessi deve essere disciplinata da apposito regolamento, da approvarsi dal prefetto, sentita la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

Nelle città con popolazione superiore a 100.000 abitanti è obbligatoria l'istituzione di un mercato per la vendita al dettaglio, e nelle città con popolazione superiore a 300 mila abitanti di almeno due mercati per la vendita stessa.

TESTO UNICO [Parte 2 di 2]
TITOLO II
PROVVIDENZE A FAVORE DELLA PESCA E DEI PESCATORI
CAPO VI
DELLA DISCIPLINA DEI MERCATI DEL PESCE
PARAGRAFO II
b) DELLA VENDITA AL DETTAGLIO

Articolo 87

È in ogni caso ammessa la vendita diretta al dettaglio da parte dei produttori, sotto l'osservanza delle norme che il regolamento comunale stabilirà in proposito.

Per la vendita al dettaglio dei prodotti della pesca, il direttore del mercato all'ingrosso, in casi speciali, può essere autorizzato dall'autorità comunale a concedere licenze provvisorie della validità non maggiore di due giorni, anche in deroga al disposto del regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174.

TESTO UNICO [Parte 2 di 2]
TITOLO II
PROVVIDENZE A FAVORE DELLA PESCA E DEI PESCATORI
CAPO VI
DELLA DISCIPLINA DEI MERCATI DEL PESCE
PARAGRAFO III
C) DISPOSIZIONI GENERALI.

Articolo 88

Il prefetto ha facoltà di inviare un commissario:

a) per procedere, d'ufficio ed a spese del Comune, all'organizzazione del mercato all'ingrosso ed alla costruzione dei relativi impianti, quando il Comune non vi provveda o non vi provveda adeguatamente nel termine all'uopo stabilito;

b) per procedere, d'ufficio ed a spese del Comune, alla compilazione del regolamento del mercato all'ingrosso, quando tale regolamento non sia stato inviato nel termine stabilito dalla prefettura (1) (2).

(1) Articolo sostituito dall'articolo 7 del D.P.R. 3 maggio 1955, n. 449.

(2) Vedi, ora, la legge 25 marzo 1959, n. 125.

TESTO UNICO [Parte 2 di 2]
TITOLO II
PROVVIDENZE A FAVORE DELLA PESCA E DEI PESCATORI
CAPO VI
DELLA DISCIPLINA DEI MERCATI DEL PESCE
PARAGRAFO III
C) DISPOSIZIONI GENERALI.

Articolo 89

Il prefetto della provincia ha facoltà di inviare un commissario per procedere, di ufficio ed a spese del comune, all'organizzazione dei mercati di vendita al dettaglio ed alla compilazione del relativo regolamento, quando a ciò non siasi provveduto entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione del regio decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, o, a giudizio insindacabile dello stesso prefetto, non siasi provveduto in modo idoneo.

TESTO UNICO [Parte 2 di 2]
TITOLO II
PROVVIDENZE A FAVORE DELLA PESCA E DEI PESCATORI
CAPO VI
DELLA DISCIPLINA DEI MERCATI DEL PESCE
PARAGRAFO III
C) DISPOSIZIONI GENERALI.

Articolo 90

Oltre alle norme che potranno essere stabilite nei regolamenti comunali di cui all'articolo 73, il Ministero delle politiche agricole e forestali può disporre, per determinate località, particolari limitazioni all'acquisto all'ingrosso dei prodotti pescherecci fuori dei mercati.

TESTO UNICO [Parte 2 di 2]
TITOLO II
PROVVIDENZE A FAVORE DELLA PESCA E DEI PESCATORI
CAPO VII
PROVVEDIMENTI FINANZIARI (1)

(1) Ad integrazione delle disposizioni del presente capovedi anche la legge 25 novembre 1960, n. 1508.

Articolo 91

Art. 91.

Per le spese inerenti al funzionamento dei regi stabilimenti ittiogenici e del regio laboratorio centrale di idrobiologia, ed all'applicazione delle norme contenute nella presente legge, escluse quelle di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 44, e di cui all'art. 45, è iscritto nel bilancio del ministero dell'agricoltura e delle foreste, in ciascun esercizio finanziario, lo stanziamento ordinario di lire 1.800.000.

TESTO UNICO [Parte 2 di 2]
TITOLO II
PROVVIDENZE A FAVORE DELLA PESCA E DEI PESCATORI
CAPO VII
PROVVEDIMENTI FINANZIARI (1)

(1) Ad integrazione delle disposizioni del presente capovedi anche la legge 25 novembre 1960, n. 1508.

Articolo 92

Art. 92.

Per gli scopi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 44, nel bilancio del ministero dell'agricoltura e delle foreste è iscritta in via straordinaria, per ciascuno degli esercizi finanziari fino al 1949-50, la somma di lire 1.380.000.

TESTO UNICO [Parte 2 di 2]

TITOLO II

PROVVIDENZE A FAVORE DELLA PESCA E DEI PESCATORI

CAPO VII

PROVVEDIMENTI FINANZIARI (1)

(1) Ad integrazione delle disposizioni del presente capovedi anche la legge 25 novembre 1960, n. 1508.

Articolo 93

Art. 93.

Per il concorso nel pagamento degli interessi dei prestiti di cui all'art. 45, saranno stanziati nel bilancio del ministero dell'agricoltura e delle foreste, negli esercizi sottoindicati, le somme a lato di ciascuno segnate:

Esercizio 1931-32	L. 235.000
Esercizio 1932-33	L. 370.000
Esercizio 1933-34	L. 506.000
Esercizio 1934-35	L. 641.000
Esercizio 1935-36	L. 776.000
Esercizio 1936-37	L. 911.000
Esercizio 1937-38	L. 1.047.000
Esercizio 1938-39	L. 1.182.000
Esercizio 1939-40	L. 1.317.000
Esercizio 1940-41	L. 1.352.000
Esercizio 1941-42	L. 1.288.000
Esercizio 1942-43	L. 1.233.000
Esercizio 1943-44	L. 1.159.000
Esercizio 1944-45	L. 1.094.000
Esercizio 1945-46	L. 1.030.000
Esercizio 1946-47	L. 965.000
Esercizio 1947-48	L. 901.000
Esercizio 1948-49	L. 836.000
Esercizio 1949-50	L. 772.000
Esercizio 1950-51	L. 707.000
Esercizio 1951-52	L. 637.000
Esercizio 1952-53	L. 566.000
Esercizio 1953-54	L. 495.000
Esercizio 1954-55	L. 425.000
Esercizio 1955-56	L. 354.000
Esercizio 1956-57	L. 283.000
Esercizio 1957-58	L. 212.000
Esercizio 1958-59	L. 142.000
Esercizio 1959-60	L. 71.000 (1)

(1) Vedi l'articolo 1 della legge 25 novembre 1960, n. 1508.

Tutti i diritti riservati - © copyright 2011 - Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A